



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


03992

- 6 MAG. 2005

Prot. n.

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06.481.40.26
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. CT Area 1/4/2



Rifer del

Allegati Come da testo

Oggetto: Ordinanza n. 3431 - Invio.

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei Geometri

Ai Signori Presidente
dei Comitati Regionali dei Geometri

Ai Signori Componenti il
Comitato Ristretto PROTEZIONE CIVILE

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Al Geom. Fausto SAVOLDI
Presidente Cassa Italiana Assistenza e
Previdenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Con la presente, si trasmette in allegato, l'Ordinanza n. 3431, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio, con la quale, all'art. 2, viene ulteriormente prorogato di 3 (tre) mesi, a far data dall'8 maggio p.v., il periodo di applicazione sperimentale e non obbligatorio delle norme tecniche antisismiche contenute nell'Ordinanza n. 3274 del 2003.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Geom. Piero Ranunzi)

MURILLO
P.C. N. 196

MCO. 281

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. **3431**

Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, con la quale sono stati tra l'altro approvati i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone", di cui all'allegato 1 alla medesima ordinanza;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003, con la quale sono state apportate prime modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 3274/2003;

CONSIDERATO che le attività di sperimentazione e prima applicazione delle predette normative hanno fatto emergere l'utilità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni di natura prettamente tecnica agli allegati 2 e 3 dell'ordinanza n. 3274/2003 per assicurare maggiore chiarezza ed efficacia alle disposizioni normative in questione;

MAGGIOR
P. 2 M. 198

MAGGIOR

Presidenza del Consiglio dei Ministri

fine di assicurare la linearità e la correttezza di percorsi attuativi della normativa stessa e favorire la più corretta e proficua applicazione, in tal modo determinando l'esigenza di un più lungo periodo di sperimentazione;

TENUTO CONTO che da parte sia delle Regioni che delle categorie professionali più direttamente interessate sono pervenute sollecitazioni a prolungare ulteriormente il predetto periodo di applicazione sperimentale della normativa in questione;

ACQUISITA l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DISPONE

Articolo 1

1. Agli allegati 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche, sono apportate le modifiche indicate negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

Articolo 2

1. Il periodo di cui all'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, già prolungato con l'articolo 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5 novembre 2004, è prolungato di ulteriori tre mesi.

Articolo 3

1. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza il Dipartimento della

MODULARIO
P.C.M. - 188

Presidente del Consiglio dei Ministri

protezione civile, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali definisce le linee guida per l'applicazione della normativa tecnica di cui alla presente ordinanza in relazione alle peculiari esigenze della salvaguardia del patrimonio culturale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **3** MAG, 2005

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri